



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^{ma} Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(ex art. 281 *sexies*, comma 3, c.p.c.)

nella causa **N. 6700/2024 R.G.**

promossa da

Parte_1 (C.F. e P. Iva: *P.IVA_1*), con il proc. dom. Avv.to Luis VIZZINO,
Via del Carmine n. 93, Salerno

- parte attrice opponente -

contro

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2* ; P. Iva: *P.IVA_3*), con il
proc. Avv.to Federica FERRARI, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Claudia
GALBIATI, Via Magellano n. 21, Monza

- parte convenuta opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione 16.10.2024, iscritto a ruolo in pari data, *Parte_1* (nel prosieguo, per brevità, *Par*) ha convenuto in giudizio *Controparte_1* (nel prosieguo, per brevità, *Co*) opponendo il decreto ingiuntivo n. 2417/2024, emesso dal Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n. 5151/2024 R.G. – in data 8-9.8.2024 (notificato il 10.9.2024) a favore di *Co* per l'importo di € 21.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per credito vantato a titolo di pagamento pattuito per il trasferimento ad *Par* del calciatore *Persona_1* (cfr. fascicolo monitorio *sub* doc.n.5 allegato alla comparsa di costituzione *Co*).

A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la difesa opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ex art. 37 c.p.c. a favore della giurisdizione del competente Organo di Giustizia Sportiva, invocando a sostegno della propria tesi l'art. 30, c. 2 dello Statuto Federale della *Controparte_3* (nel prosieguo, per brevità, *CP_4*). Quale conseguenza dell'errata instaurazione dell'odierno giudizio dinanzi al presente Tribunale, *Par* ha contestato in capo a controparte la violazione del c.d. vincolo di giustizia sancito dalla

clausola compromissoria di cui all'art. 30 cit. – richiamata nel contratto di trasferimento – vista altresì la mancata autorizzazione da parte del Consiglio Federale a ricorrere al Giudice Statale in deroga a tale vincolo ex art. 30, c. 4, Statuto FIGC.

Quanto al merito della vertenza, l'odierna attrice ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata in via ingiuntiva da ^{Co} poiché imperniata su di una mera proposta formalizzata e inoltrata in data 14.6.2022 (cfr. doc. n. 5 fasc. opponente), evidenziando come a detta proposta non abbia fatto seguito accettazione di ^{Co}; cosicché ^{Par} ha esposto che, in difetto dell'accettazione di ^{Co} (e, comunque, dell'avvenuta conoscenza da parte di ^{Par} medesima di tale eventuale accettazione), in ossequio all'art. 1326 c.c. il contratto di trasferimento del sig. ^{Per_1} non può ritenersi concluso in base alla sola proposta del 14.6.2022.

D'altrolato, l'opponente ha posto in rilievo il fatto alla luce del quale in data 1.8.2022 è stato stipulato e concluso da entrambe le parti il contratto denominato "Variazione di tesseramento per calciatori professionisti", il quale riporta i timbri delle due società nonché la sottoscrizione dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*.

In forza di tale contratto, il sig. ^{Per_1} è stato trasferito dall' ^{CP_5} alla Società sportiva ^{Par} dietro la corresponsione di un "Importo globale dell'operazione" di €5.000,00 + IVA (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.), somma che ^{Co} – nel ricorso per d.i. – ha riconosciuto essere stata corrisposta (cfr. pag. 3, punto n. 8 ricorso monitorio ^{Co}).

Sulla scorta di tali argomentazioni, ^{Par} ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto; con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. per importo liquidato in via equitativa.

Costituitasi in giudizio, ^{Co} – avanzata richiesta d'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza – in fatto e diritto – di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, respinta altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite anche per il giudizio di opposizione.

In replica al difetto di giurisdizione eccepito da ^{Par} la difesa di parte opposta ha evidenziato che la questione oggetto dell'odierno giudizio non rientra tra le materie sottoposte alla Giurisdizione della Giustizia Sportiva, elencate all'art. 2, c. 1, Decreto-Legge n. 220 del 19.8.2003 convertito con modificazioni dalla L. n. 280 del 17.10.2003. A ulteriore sostegno della propria tesi, ^{Co} ha altresì richiamato l'art. 3, c. 1, D.L. cit., in virtù del quale il Giudice Ordinario è unico e pieno titolare della giurisdizione in merito ai rapporti patrimoniali tra le società sportive e gli altri soggetti ivi menzionati. La parte stessa ha così dedotto che tra le società non sussiste il sopra citato vincolo di giustizia per questioni meramente economiche, rispetto alle quali non esistono né un organo competente né un arbitrato preposto.

Circa il proprio preteso credito, ^{Co} ha – in sostanza – ribadito quanto sostenuto in sede monitoria, evidenziando che alla proposta di AZ del 14.6.2022 ha fatto a sua volta seguito l'accettazione (sia effettiva sia formale) e deducendo che, per la conclusione del contratto è sufficiente che il proponente riceva una mera notizia dell'accettazione dell'altro contraente. Parte convenuta opposta ha altresì aggiunto di avere, a novembre 2022, reiterato ad ^{Par} la richiesta di ricevere la proposta *de qua* sottoscritta. Così ^{Co} in data 11.1.2023 – disattesa la

sua comunicazione del 19.12.2022 che riportava la scrittura privata dell'accordo, timbrato solo da ^{Co}, dal contenuto identico alla proposta di ^{Par} – ha inviato a controparte un ulteriore sollecito in tal senso, non sortendo alcun riscontro, né essendo stata sollevata contestazione (cfr. docc. nn. da 2 a 4 fasc. parte opposta).

Respinta l'istanza di attribuzione di esecutività ex art. 648 c.p.c. e convertito il procedimento da rito ordinario a rito semplificato di cognizione ex artt. 281 *decies* e ss. c.p.c, con fissazione di termine per depositare memorie integrative ex art. 171 *bis*, c. 4, c.p.c. (cfr. decreto 6.3.2025); depositate dette memorie integrative; respinte le istanze istruttorie di parte convenuta opposta (senza che quella attrice opponente abbia chiesto l'ammissione di mezzi di prova) e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 18.6.2025, da intendere qui trascritta e confermata); il 23.12.2025, il giudizio – depositate note conclusive autorizzate e su conclusioni rassegnate come in atti a ^{Contr} – è passato in decisione e, quindi, definito con sentenza ex art. 281 *sexies*, comma 3, c.p.c..

Si premette che:

- i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
- ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive relative agli elementi costitutivi delle pretese fatte valere, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine *de quo* (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono funzionali a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).

Innanzitutto, va esaminata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ex art. 30, c. 2 Statuto FIGC, sollevata dalla difesa di parte opponente.

A sostegno di detta eccezione, la difesa di ^{Par} oltre a quanto sopra dedotto, ha esposto che, all'atto della sottoscrizione del contratto di trasferimento in esame, i contraenti hanno, in sostanza, assunto l'impegno di accettare senza riserva la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto FIGC.

In via di premessa, va considerato l'assunto per cui il rapporto tra l'ordinamento sportivo nazionale e l'ordinamento giuridico della Repubblica è incentrato sul rispetto del principio dell'autonomia, consacrato nella legislazione speciale in materia all'interno dell'art. 1, c. 2, D.L. n. 220/2003 conv. con mod. dalla L. n. 280/2003.

In secondo luogo, va evidenziato che l'oggetto di causa ha indubbio carattere economico-patrimoniale, trattandosi di un contratto di trasferimento a titolo oneroso di un giocatore di calcio, vale a dire una situazione giuridica di diritto soggettivo che per sua natura non rientra nelle ipotesi tipizzate dall'art. 2, c. 1, D.L. cit. al fine di riservare all'ordinamento sportivo la disciplina delle relative questioni.

Rileva, così, l'art. 3 D.L. cit. – rubricato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria” – il cui comma 1, primo periodo, prevede che, in ogni caso, la giurisdizione sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti spetta al Giudice Ordinario.

La prospettiva risolutiva offerta dall'art. 3 D.L. cit. è stata altresì avallata dalla pronuncia della Cass., S.U., Sent. n. 5775 del 23.3.2004, dal seguente tenore: “In base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall'art. 3 del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie) le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni” (sul punto, cfr. altresì Cass., Sez. 1, Sent. n. 18919 del 28.9.2005).

Ciò posto, stante il quadro normativo ed interpretativo, la difesa opponente ha interpretato in modo non condivisibile la previsione di cui all'art. 30, c. 2, Statuto FIGC.

Infatti il medesimo articolo, stabilendo che i soggetti tenuti all'osservazione dello Statuto “[...] accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC [...] nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”, non attribuisce agli organi di giustizia sportiva una giurisdizione – tantomeno esclusiva – con riferimento alla materia economica, qual è quella dedotta in giudizio.

Inoltre, la clausola compromissoria richiamata nel contratto di trasferimento è da considerare inefficace, in quanto carente sotto il profilo della specifica definizione del proprio oggetto, il quale si rivela quindi individuato in termini del tutto astratti e generici.

Concludendo sul punto, sia il c.d. vincolo di giustizia, sia la clausola compromissoria, non conducono nel caso di specie ad affermare il difetto di giurisdizione del G.O. a favore degli organi della giustizia sportiva, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte attrice opponente.

Quanto al merito della controversia, per le ragioni di seguito esposte, l'opposizione di ^{Par} è fondata e, dunque, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2417/2024 cit.. In sostanza, il credito azionato in via monitoria muove dal presupposto che la proposta ^{Par} di cui alla e-mail 14.6.2022 (cfr. doc. 5. fasc. AZ) è stata accettata da ^{Co}, essendo stato così concluso contratto alle condizioni previste in tale proposta (cfr. ricorso per d.i., pagg. 1-2, punti nn. 4-5 e pagg. 5 e ss. della comparsa di costituzione e risposta).

A conferma dell'accettazione della proposta, ^{Co} – rappresentato che “nel caso specifico la proposta del ^{Parte_2} non solo è stata accettata immediatamente dalle parti coinvolte ma anche formalmente” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta) – ha fatto riferimento (in relazione alla documentazione riversata tra gli atti di causa):

- ad e-mail 15.11.2022, con cui ^{Co}, ritrasmettendo ad ^{Par} la proposta 14.6.2022, ha chiesto ad ^{Par} “in merito agli accordi presi, come da mail qui sotto riportata, ... di avere gli stessi su Vs. carta intestata e firmata” (cfr. pag. 6 cit.), richiesta “rimasta senza risposta” e, così, “reiterata in data 21 novembre 2022 (doc. n. 3)”;

- ad e-mail 11.1.2023, con cui – trasmettendo il testo di “scrittura privata” 10.7.2022 (con timbro di ^{Co}, assente qualsiasi segno di approvazione da parte di ^{Par} – ^{Co} ha chiesto ad ^{Par} “la firma sull'accordo allegato” (cfr. doc. n. 4 fasc. ^{Co} e pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).

Circa le richieste inviate ad ^{Par} con le e-mail sopra menzionate, ^{Co} ha fatto presente che “a ciascuna delle comunicazioni non è seguito alcun riscontro e neppure alcuna contestazione o rilievo del genere qui proposti” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).

Quindi, per allegazione della stessa parte convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) agli atti di causa non vi è alcun documento proveniente da ^{Par} (o, comunque, attribuibile – pure in via indiziaria – a quest'ultima), attestante l'accordo ^{Co} / ^{Par} nei termini di cui alla proposta 14.6.2022, essendo ^{Par} rimasta del tutto inerte alle sollecitazioni in tale senso di ^{Co}.

Ciò posto, è invece prodotta una scrittura privata “variazione di tesseramento per calciatori professionisti” datata 1.8.2022 – sottoscritta sia da ^{Co} che da ^{Par} – che, con riferimento allo sportivo ^{Persona_1}, indica il trasferimento di quest'ultimo da ^{Co} ad ^{Par} per l'importo globale dell'operazione” pari ad € 5.000,00 + IVA, con pagamento in “unica soluzione” (cfr. doc. n. 4 fasc. ^{Par}).

Al riguardo, va osservato che – già nella fase monitoria – ^{Co} ha prodotto – *sub* doc. n. 5 – la fattura n. 42 del 4.11.2022 di € 5.000,00 che in oggetto reca “cessione definitiva dei diritti alla prestazione sportiva dell'atleta ^{Persona_1}”, senza far alcuna menzione al fatto che l'importo *de quo* era, in tesi, da intendere quale prima tranche di pagamento di quattro complessive per un totale di € 20.000,00 (come, per contro, si legge a pag. 2, punto n. 6, del ricorso per d.i.).

Perciò, da un lato, ^{Co} ha fatto riferimento ad un accordo tra le parti che non risulta da alcun documento e la cui esistenza, invero, appare contraddetta dai documenti provenienti dalla stessa ^{Co}, laddove quest'ultima chiede a ^{Par} di manifestare il consenso in relazione ai termini negoziali indicati in una “proposta”; d'altro lato, ^{Par} ha riversato tra la documentazione di causa una scrittura privata datata 1.8.2022 sottoscritta da entrambe le parti (nonché dal calciatore direttamente interessato al trasferimento da ^{Co} ad ^{Par}, dalla quale si ricava che il prezzo della operazione di trasferimento dello sportivo è indicato dalle parti in € 5.000,00, oltre Iva, da versare in unica soluzione (somma pacificamente già versata da ^{Par} ad ^{Co}: cfr. ricorso per d.i., pag. 3, punto n. 8).

Al riguardo, nella comparsa di costituzione e risposta di ^{Co} si legge (cfr. pagg. 6 e 7):
“^{CP_1}, infatti, dopo aver ricevuto la proposta (quella 14.6.2022 - n.d.r.), l'ha accettata e in ragione di questo ha permesso il trasferimento a titolo definitivo avvenuto già a

fine luglio 2022. ... In realtà la cessione sui moduli federali (quello di cui al doc. n. 4 fasc. AZ - n.d.r.) è avvenuta nei termini indicati nella variazione di tesseramento, ma le parti hanno concluso un ulteriore accordo nei termini della e-mail del 14 giugno 2022”.

Quindi, in base alla prospettazione di parte opposta, le parti – già a luglio 2022 – si erano accordate alla volta del trasferimento del calciatore alle condizioni previste nella proposta 14.6.2022, ma – ed è dato documentale – in data 1.8.2022 hanno sottoscritto modulo federale dal quale risulta un corrispettivo dovuto da ^{Par} a ^{Co} di € 5.000,00.

Ora, come sopra già esposto, non vi è alcun documento che attesti la conclusione del contratto alle condizioni della proposta 14.6.2022 (non potendosi, ovviamente, intendere per tale né uno scritto formato dalla stessa ^{Co}, né la mera inerzia di ^{Par} alle sollecitazioni di ^{Co}) e, quanto alla richiesta di ^{Co} di ammettere prova testimoniale sul punto, fermo il rigetto per i motivi già indicati nell’ordinanza 18.6.2025, ne va dichiarata altresì l’inammissibilità ex art. 2722 c.c. (senza che ricorra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 2724 c.c.), perché diretta a provare – per chiara deduzione della stessa parte che ha chiesto l’ammissione di testimonianza sul punto – un patto aggiunto/contrario al contenuto di un documento, allegando che il patto *de quo* è stato stipulato anteriormente rispetto al documento.

In conclusione, essendo agli atti del giudizio documentazione che attesta accordo tra le parti per la somma di € 5.000,00 (importo pacificamente già versato da ^{Par} a ^{Co} prima dell’azione monitoria), senza che ^{Co} abbia prodotto documentazione attestante l’esistenza di intesa per somma maggiore, inammissibile la prova orale articolata sul punto, l’opposizione proposta da ^{Par} va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.

Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna della parte convenuta opposta a rifonderle a quella attrice opponente per l’importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l’oggetto della causa, la limitata durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza in presenza e l’attività processuale svolta, con la precisazione che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire nella misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione e al deposito a PCT delle “note integrative” ex art. 171 *bis*, c. 4, c.p.c., assente qualsiasi attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa ex art. 281 *sexies*, c. 3, c.p.c. a seguito di “trattazione scritta”, sia pure previo deposito di brevi note conclusive).

Da respingere, invece, è la richiesta della difesa opposta di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c., dal momento che, in relazione al primo comma dell’art. 96 cit., ^{Par} non ha provato di aver sofferto danni specificatamente attribuibili all’instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (emesso non esecutivo e rimasto tale visto il rigetto dell’istanza ex art. 648 c.p.c.) e, quanto al terzo comma di detto articolo, facendo difetto i presupposti di legge, con valutazione circa l’integrazione di essi demandata alla discrezionalità del giudicante.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P. Q. M.

Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti;

- accogliendo la domanda proposta da *Parte_1* revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta ogni altra domanda proposta da una parte nei confronti dell'altra;
- condanna parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite a quella attrice opponente, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica.

Sentenza esecutiva.

Monza, 20 gennaio 2026

il Giudice
Nicola GRECO